



Circolare Informativa

n°32/2013

SCADENZE CCNL GIUGNO 2013

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



INDICE

1) Autotrasporto merci e logistica	<i>pag. 3</i>
2) Cemento – Aziende industriali	<i>pag. 3</i>
3) Ceramica – Aziende industriali	<i>pag. 4</i>
4) Credito cooperativo – Casse rurali ed artigiane	<i>pag. 6</i>
5) Lapidei – Aziende industriali	<i>pag. 6</i>
6) Lavanderie – Aziende industriali	<i>pag. 7</i>
7) Metalmeccanica – Aziende cooperative	<i>pag. 8</i>
8) Metalmeccanica – Aziende industriali	<i>pag. 9</i>

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



1) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA ACCORDO 5 GIUGNO 2013

Importo per mancato rinnovo contrattuale

L'accordo del 26 gennaio 2011 ha previsto che in caso di ritardato rinnovo del CCNL, l'erogazione di una copertura economica pari al 40% (60% dopo 6 mesi) dell'inflazione riferita all'anno precedente, a partire dalla data di scadenza del contratto precedente.

Con accordo del 5 giugno 2013 le parti stabiliscono di riconoscere, a decorrere dalla retribuzione del mese di giugno 2013, un importo pari a €35 mensili per il livello 3°S (da riparametrare per gli altri livelli) a titolo di acconto sui futuri aumenti economici che saranno stabiliti in sede di rinnovo.

Livelli	Anticipazione	Livelli	Anticipazione
Q	44,81	4S	32,35
1	42,16	4J	31,55
2	38,71	5	30,76
3S	35,00	6S	28,90
3J	33,94	6J	26,52

Quanto eventualmente erogato nel mese di maggio a titolo di copertura della vacanza contrattuale per effetto degli accordi 26 gennaio 2011, 18 dicembre 2012 e 8 gennaio 2013, deve essere conguagliato con la retribuzione del mese di giugno.

Le somme maturate come arretrati per il periodo di vacanza contrattuale saranno definite nell'ambito del rinnovo del Ccnl.

2) CEMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 21 MARZO 2013

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 2012, per le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dal rinnovo 18 febbraio 2010, viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari ad €120 (riproporzionati per i lavoratori part time) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento anche ai lavoratori a tempo determinato superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Sono escluse dalla corresponsione dell'elemento di garanzia le aziende che versano in situazione di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

3) CERAMICA – AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO 17 MARZO 2012

Minimi retributivi – Settore Ceramica domestica e tecnica

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal **1° giugno 2013**.

Livelli	Minimo contrattuale	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione	Totale
A1	1.931,51	232,20	172,00	2.335,71
B1	1.790,07	224,35	---	2.014,42
B2	1.790,07	109,34	---	1.899,41
C1	1.579,38	175,31	---	1.754,69
C2	1.579,38	139,52	---	1.718,90
C3	1.579,38	94,78	---	1.674,16
D1	1.425,69	207,81	---	1.633,50
D2	1.425,69	111,10	---	1.536,79
D3	1.425,69	77,92	---	1.503,61
E1	1.336,66	114,94	---	1.451,60
E2	1.336,66	56,85	---	1.393,51
E3	1.366,66	20,96	---	1.387,62
F	1.318,64	---	---	1.318,64

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o territoriale e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal CCNL, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad €100, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

Tale importo erogato con la retribuzione del mese di giugno dell'anno successivo, è onnicomprensivo e non computabile ai fini del t.f.r

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell'importo quanti sono i mesi interi prestati nell'anno.

Una tantum – Settore Ceramica

Ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica e tubi in grès.

Livelli	Importo	Livelli	Importo
A1	60,00	D2	60,00
B1	60,00	D3	60,00
B2	60,00	E1	60,00
C1	60,00	E2	60,00
C2	60,00	E3	60,00
C3	60,00	F	60,00
D1	60,00	---	---

A tutti i dipendenti in forza e con diritto al trattamento economico al 22 novembre 2010 verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad €60,00, rapportata al servizio prestato nel periodo 1° luglio 2010 – 31 dicembre 2010, nei seguenti modi e decorrenze:

- Ai dipendenti iscritti a Foncer (o che risulteranno iscritti al 30 novembre 2010), in forza e con diritto al trattamento economico al 22 novembre 2010, in luogo dell'una tantum, verrà riconosciuto un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010, da versare al Foncer. Sia l'una tantum che il versamento al Foncer saranno accreditati con la busta paga relativa alla 13^a mensilità 2010;
- Per i lavoratori part-time, l'importo forfettario sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro. Gli importi forfettari sono comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta legali o contrattuali e sono esclusi dalla base di computo del t.f.r.;
- Il dipendente aderente al Foncer (o comunque iscritto entro il 30 novembre 2010), dovrà optare entro il 3 dicembre 2010, con richiesta scritta, per il versamento al fondo ovvero per la percezione dell'una tantum.

Indennità sostitutiva del preavviso

Per gli operai retribuiti a cottimo o con altra forma ad incentivo l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso viene computata con riferimento alla media della retribuzione di fatto degli ultimi 3 mesi di prestazione; per gli addetti a lavorazioni a ciclo continuo, è compresa nell'indennità sostitutiva di preavviso anche la relativa maggiorazione, nella misura di 1/3 (proporzionalmente ridotta se il servizio prestato nei turni a ciclo continuo è inferiore a un anno).

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



L'indennità sarà corrisposta anche in caso di risoluzione del rapporto per superamento dei limiti di conservazione del posto per malattia o per raggiungimento di anzianità contributiva.

In via transitoria fino al 30 giugno 2013, anche in caso di risoluzione del rapporto per raggiungimento del limite di età, entro il 30 giugno 2013, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore anche un importo di ammontare pari all'indennità di mancato preavviso.

4) CREDITO COOPERATIVO – CASSE RURALI ED ARTIGIANE ACCORDO 21 DICEMBRE 2012

Minimi tabellari – Elemento distintivo della retribuzione

Riportiamo i nuovi Edr in vigore dal 1° giugno 2013.

Livelli	Importo	Livelli
Q/4	3.946,41	140,41
Q/3	3.342,87	123,29
Q/2	2.984,11	109,59
Q/1	2.807,27	105,48
3/4	2.461,90	93,00
3/3	2.290,06	89,04
3/2	2.160,99	85,62
3/1	2.048,65	82,19
3/1 - Livello di inserimento professionale	1.679,89	67,40
2/2	1.924,59	78,08
2/1	1.800,52	73,29
1	1.676,47	68,49

L'accordo prevede che dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2014 vengono corrisposti, a titolo di E.D.R., gli importi indicati per 13 mensilità, in particolare da giugno 2013 questo importo è stato maggiorato.

Tali importi non vengono computati agli effetti degli istituti contrattuali, del t.f.r ed ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale.

5) LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 3 MAGGIO 2013

Elemento di garanzia retributiva

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



A decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore ai 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, oltre a quanto spettante dall'accordo di rinnovo 24 maggio 2010, viene erogato, in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari ad € 150 (importo riproporzionato per i part time) ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal Ccnl.

Con accordo aziendale potranno essere valutata una corresponsione mensile, suddividendo l'importo per 13.

6) LAVANDERIE – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 19 GIUGNO 2013

In data 19 giugno 2013 le Parti (Assosistema con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil) hanno stipulato la seguente ipotesi di accordo, che sarà completata in sede di sottoscrizione.

L'accordo decorre dal 1° luglio 2012 e scadrà il 30 giugno 2015.

Minimi tabellari

Le parti concordano l'erogazione di complessivi €120,00 lordi da riparametrare prendendo come riferimento il modulo consolidato dell'Area operativa (ex III livello).

Tale importo sarà distribuito con le seguenti modalità:

- **€20,00 dal 01/06/2013;**
- €35,00 dal 01/01/2014;
- €43,00 dal 01/01/2015;
- €22,00 dal 01/06/2015.

Una tantum

Con la retribuzione relativa alla mensilità di giugno 2013 sarà erogata ai dipendenti una “una tantum” di **€ 200,00 lordi** - da riparametrare al modulo consolidato/area operativa - per la copertura economica del periodo di tempo intercorso dalla scadenza del contratto precedente (1/7/2012 - 31/5/2013).

L' “una tantum” assorbirà eventuali quote già corrisposte a tale fine dalle aziende.

Questa “una tantum” sarà erogata ai lavoratori in forza al 31/5/2013, con riduzione proporzionale per i casi di part-time, aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa *post-partum*, assunzione nel periodo dall'1/7/2013 cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo “una tantum” è onnicomprensivo, non utile, agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale né del t.f.r.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



7) METALMECCANICA – AZIENDE COOPERATIVE IPOTESI DI ACCORDO 13 MAGGIO 2013

Elemento perequativo

A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad €455, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo, che è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto, viene erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.

Lavoro notturno - Turnisti

Dal 1° giugno 2013, per le prestazioni di lavoro notturno dei turnisti le maggiorazioni sono:

Tipologia	%
Notturmo	20
Notturmo festivo	60
Notturmo festivo con riposo compensativo	35

Per le ore cadenti dalle 22.00 alle 6.00, con esclusione delle attività di gestione e manutenzione delle aziende impiantistiche (che richiedono un'articolazione in turni a copertura di 24 ore), le maggiorazioni sono così elevate:

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*

Tipologia	%
Notturmo	25
Notturmo festivo	65
Notturmo festivo con riposo compensativo	40

8) METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI IPOSTESI DI ACCORDO 5 DICEMBRE 2012

Elemento perequativo

A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad €455, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo, che è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto, viene erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.

Lavoro notturno - Turnisti

Dal 1° giugno 2013, per le prestazioni di lavoro notturno dei turnisti le maggiorazioni sono:

Tipologia	%
Notturmo	20
Notturmo festivo	60
Notturmo festivo con riposo compensativo	35

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Per le ore cadenti dalle 22.00 alle 6.00, con esclusione delle attività di gestione e manutenzione delle aziende impiantistiche (che richiedono un'articolazione in turni a copertura di 24 ore), le maggiorazioni sono così elevate:

Tipologia	%
Notturno	25
Notturno festivo	65
Notturno festivo con riposo compensativo	40

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
